

CAMERA DEI DEPUTATI N. 501

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TEALDI, TORCHIO

Estensione agli operai agricoli della facoltà di stipulare contratti di lavoro a tempo parziale prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863

Presentata il 30 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai da tutti riconosciuto che il settore agricolo può validamente costituire una valida valvola per risolvere gli annosi problemi economici e sociali che sta attraversando il nostro Paese.

Lo sviluppo della produzione agricola in generale e delle colture intensive in particolare, ha tuttora effetti positivi sugli incrementi occupazionali, anche se per lo più di carattere stagionale, che interviene a modificare parzialmente la « disoccupazione di massa » in un fenomeno caratterizzato da una « disoccupazione frizionale » i cui effetti sociali ed economici sono meno gravi di quelli che si riscontrano in un contesto di globale mancanza di possibilità di impiego.

Infatti dai dati pubblicati da « Statistiche della Previdenza, della Sanità e del-

l'Assistenza » (volume 26 - edizione ISTAT 1988) relativi all'anno 1985, si riscontrano le seguenti entità quantitative e qualitative degli adetti al comparto primario:

a) Giornalieri di campagna e partecipanti familiari (U: 678.145 - D: 814.971): n. 1.493.116;

b) Salariati fissi (U: 114.324 - D: 9.742): n. 124.066;

c) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (U: 25.296 - D: 41.669): n. 66.965;

d) Mezzadri e coloni (U: 33.823 - D: 25.069): n. 58.892;

e) Coltivatori diretti (nuclei familiari: n. 798.001) (unità familiari in complesso): n. 1.972.763.

Totale: n. 3.715.802.

In un periodo come l'attuale, ove il tasso della disoccupazione è sempre più presente, una forza lavorativa che supera, se si tiene conto dei conduttori e loro familiari di aziende ad economia non coltivatrici dirette, le cifre in precedenza accennate, deve trovare una collocazione giuridico-occupazionale non diversa rispetto agli altri comparti produttivi.

Preme, inoltre, sottolineare, come in precedenza accennato, l'importanza che riveste l'agricoltura ai fini occupativi sia direttamente (lavorazione delle colture, raccolta e cernita dei relativi prodotti, allevamento del bestiame, silvicoltura, ecc.) che indirettamente (produzione di mezzi e di sostanze necessarie al comparto primario, nonché la trasformazione dei prodotti agricoli da parte del settore industriale).

Si sottolinea, inoltre, che il « Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli » stipulato il 5 marzo 1987, prevede all'articolo 17 (contratti a tempo parziale), tra l'altro:

« premesso che l'articolo 5 della legge n. 863 del 1984, che disciplina i

rapporti di lavoro a tempo parziale, esclude esplicitamente quelli in agricoltura; ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa costituire in agricoltura una prestazione lavorativa corrispondente alle esigenze dei lavoratori e delle aziende; le parti contraenti si impegnano a intervenire presso organi competenti per l'approvazione di apposita norma legislativa che consenta la prestazione a tempo parziale della manodopera agricola ».

Fatte queste brevi considerazioni ed in attesa di una nuova disciplina in materia di collocamento e di accertamento dei lavoratori agricoli — più volte preannunciata ma non ancora attuata — si propone la unita proposta di legge, volta ad estendere, vista l'istanza da parte delle forze sociali, anche al comparto primario le norme contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I benefici di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, sono estesi, in attesa di una nuova disciplina in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli, anche agli operai del settore dell'agricoltura.

2. Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è abrogato.